



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1648 DEL 11/11/2019

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N° 20 DEL 13/02/2012, PROT. 11728 DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA, SELEZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI, NON PERICOLOSI (INERTI).**

**DITTA: ITALSCAVI S.N.C. DI DOMENICO E IVANA BOSCHETTI (P.IVA 01955320245).  
SEDE OPERATIVA: VIA GIACOMO PELLIZZARI, 1 IN COMUNE DI MONTORSO VICENTINO.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- la ditta Italscavi S.n.c. (p.iva 01955320245), con sede legale in via Battisti n. 14 nel comune di Arzignano, è legittimata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'esercizio di un'attività di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti, non pericolosi (inerti) presso l'impianto sito in via Giacomo Pellizzari n. 1 nel comune di Montorso Vicentino, con provvedimento provinciale n° 20 del 13/02/2012, prot. n. 11728 e successiva nota di modifica agli atti con prot. n. 66467 del 04/10/2016;
- in data 30/10/2019, agli atti con prot. n. 56831, la ditta Italscavi S.n.c. ha presentato un'istanza di modifica della suddetta autorizzazione, prevedendo l'aumento del quantitativo massimo annuo di rifiuti accettabili presso l'impianto.

**Rilevato che** dalla documentazione trasmessa dalla ditta in merito all'istanza la modifica riguarda il *punto 17* della citata autorizzazione, in particolare che le attuali 26.000 tonnellate annue di rifiuti accettabili presso l'impianto siano aumentate a 30.000.

**Preso atto che** tale richiesta di modifica dell'autorizzazione è avanzata a seguito di un incremento dell'attività lavorativa della ditta.

**Dato atto che** per quanto proposto risultano invariate le capacità massime di trattamento e di stoccaggio autorizzate, le operazioni e i rifiuti già autorizzati e l'organizzazione dell'impianto.

#### Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;

- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

**Visto** il D.Lgs 03/04/2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

**Viste** le Leggi Regionali 21/01/2000 n.3 e 16/04/1985 n. 33.

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

**Visti** gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

**Richiamato** altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

## **DETERMINA**

1. Di modificare ed integrare il provvedimento di autorizzazione all'esercizio n° 20 del 13/02/2012, prot. n. 11728, e successiva nota di modifica agli atti con prot. n. 66467 del 04/10/2016, per l'impianto della ditta Italscavi S.n.c. (p.iva 01955320245) sito in via Giacomo Pellizzari n. 1 in comune di Montorso Vicentino, così come descritto nel punto successivo.
2. La prescrizione di cui al *punto 17* dell'autorizzazione vigente viene modificata come segue:  
*"Il quantitativo massimo di rifiuti accettabili all'impianto è definito in 600 t./giorno (30.000 t./anno)"*.
3. Restano confermate tutte le condizioni e le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione n° 20 del 13/02/2012, prot. n. 11728, inclusa la scadenza prevista per il giorno 30/09/2020.
4. La Ditta dovrà aggiornare le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29/12/2014 e andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
5. Il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento n° 20 del 13/02/2012, prot. n. 11728 e successiva nota di modifica agli atti con prot. n. 66467 del 04/10/2016.

## **AVVERTE CHE**

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo

tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

## **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Montorso Vicentino, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 Berica.

Vicenza, 11/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*